

## **VERSAMENTI ANNO 2013**

### **PRINCIPALI NOVITA'**

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013, dal D.L. 54/2013 convertito in Legge n.85/2013, dal D.L. 102/2013 convertito in Legge n.124/2103, dal D.L. n. 133/2013 convertito in Legge n. 5/2014

L'imposta è destinata interamente al Comune, eccetto quella dovuta per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (la cui quota calcolata ad aliquota base del 7,6 per mille è interamente riservata allo Stato, mentre la rimanente quota dell'1,8 per mille è riservata al Comune).

#### **Precisazioni per le seguenti categorie di immobili:**

**a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9:** Non sono dovute la prima e la seconda rata dell'IMU. Non è dovuta la Mini-IMU in quanto l'aliquota deliberata dal Comune non è stata aumentata rispetto all'aliquota base del 4 per mille.

**b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati:** Non sono dovute la prima e la seconda rata dell'IMU

A decorrere dal 1° luglio 2013, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

*Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.*

**c) Terreni agricoli, nonché non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: Non sono dovute la prima e la seconda rata dell'IMU**

Per tali fattispecie, entro il 24 gennaio 2014, deve essere versata la Mini-IMU calcolata sulla differenza tra l'imposta dovuta applicando l'aliquota del 9,4 per mille deliberata dal Comune per l'anno 2013 e l'aliquota base del 7,6 per mille.

**d) Terreni (che non siano aree edificabili) posseduti da soggetti che non sono imprenditori agricoli o coltivatori diretti oppure che, pur essendo imprenditori agricoli non coltivano direttamente il fondo (ad. Es perché lo affittano): Non è dovuta la prima rata dell'IMU. E' invece dovuta la seconda rata dell'IMU, applicando l'aliquota del 9,4 per mille, scadente al 16/12/2013.**

**e) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Non è dovuta la seconda rata dell'IMU (Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica).**

**f) Immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, qualora trattasi di un unico immobile, purchè non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sia concesso in locazione: Non è dovuta la seconda rata dell'IMU, in quanto non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come una unità immobiliare, purchè non censito nelle suddette categorie catastali.**

*Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.*